



Comune di Vallinfreda  
Città Metropolitana di Roma

Prot. n. 904

del 03/06/2019

**ORDINANZA SINDACALE** N. 07 del 03/06/2019  
**ATTIVITA' DI PREVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO 2019**

*Il Sindaco*

**PREMESSO CHE**

-la Regione Lazio –Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota avente ad oggetto "Campagna Antincendio Boschivo 2019" acquisita al protocollo in data 25/05/2019 n. prot. 879, ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2019;  
-le relative misure di prevenzione sono contenute nella Legge Regionale n. 39/2002, nel Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n. 7, nonché dalle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 Novembre 2000, n. 353;  
-il territorio comunale è caratterizzato dalle presenza di aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, con vegetazione arborea ed arbustiva spesso in stato di abbandono e incuria da parte di privati;  
-a stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione incendi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

**VISTO** il D.Lgs n. 1 del 2008 "Codice di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**VISTA** la L. n. 353/2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la L.R. n. 39 del 28/11/2002, "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

**VISTO** in Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione incendi boschivi);

**VISTA** la L.R. n. 2 del 26/02/2014 "sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

**VISTO** il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 "norme in materia ambientale";

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli articoli 449,650,652 del Codice Penale;

**VISTE** le norme del vigente Codice Civile;

**VISTO** il D.Lgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

**VISTO** il D.Lgs n. 1/2018 recante il "Codice della Protezione Civile";

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO** l'art. 50 c.5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

**CONSTATO** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**TENUTO CONTO** delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso tra il **15 giugno** e il **30 settembre**;

**ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti votate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- 

**ORDINA**

1. Il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio;
2. Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2019, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, è fatto divieto nei boschi nonché nei terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree, nei terreni coltivati o in quelli abbandonati, nei bordi delle strade:
  - accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli connessi alle utilizzazioni boschive;
  - la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi (art. 182 c. 6-bis D.Lgs 152/2006);
  - far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori a fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio.
3. Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

4. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (lanterne volanti) nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia verificata la documentazione e la dotazione dell'Azienda, di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi o dal lancio delle mongolfiere di carta ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

4. Tutti gli enti ed i privati, possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, gli enti proprietari incendi, mantenendo per tutto il periodo stabilito di grave pericolosità, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:

- Sgombero di ogni accumulo di materiale combustibile;
- Realizzazione nei terreni agricoli di una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;
- Taglio e rimozione della vegetazione erbacea, cespugliosa e arbustiva (fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974). Il materiale di risulta, unitamente ad altro materiale infiammabile, dovrà essere completamente asportato;
- Rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;

**I PREDETTI INTERVENTI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2019.**

## AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo compreso dal 15 Giugno al 30 Settembre 2019, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00, ai sensi dell' art. 10 della Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii..

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Per il conseguimento degli obiettivi si ricorda:

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata.

Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

- **Numero Unico Emergenza** **112**
- **Protezione Civile comunale** **0774-925088**
- **Polizia Locale di Vallinfreda** **0774-925088**
- **Carabinieri di Vallinfreda** **0774-925608**

Le forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo comunale dell'ordinanza stessa.

## DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Vallinfreda.

La trasmissione della presente ordinanza:

- Alla Polizia Locale di Vallinfreda;
- All' Ufficio Tecnico Comunale;
- All'Associazione di Volontariato e/o di Protezione Civile comunale;
- Alla PREFETTURA U.T.G. DI ROMA- protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Alla REGIONE LAZIO-AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE-agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
- Alla CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE -viabilta@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
- Alla STAZIONE CARABINIERI VALLINFREDA -trm25110@pec.carabinieri.it
- Alla STAZIONE CARABINIERI FORESTALI DI ARSOLI -frm43059@pec.carabinieri.it
- All' APS ACQUA PUBBLICA SABINA SPA -info.aps@pec.it
- All' E-DISTRIBUZIONE- e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Vallinfreda, 30/06/2019



**IL SINDACO**  
**Prof. Piero Chirletti**

*Piero Chirletti*